



REPUBBLICA ITALIANA

20068-18

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

STEFANO PETITTI

- Presidente -

UBALDO BELLINI

- Consigliere -

GIUSEPPE TEDESCO

- Consigliere -

ANNAMARIA CASADONTE

- Consigliere -

DARIO CAVALLARI

- Relatore -

PROPRIETA'

Ud. 15/01/2018 -
PU

R.G.N. 21308/2013

Rep. C/

Corr. 20068

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21308-2013 proposto da:

MARCO e

MARIO F

,

)

, che li rappresenta e

difende;

- ricorrenti -

contro

PATRIZIA,

GIOVANNA, ONORI

RITA,

SIMONETTA, elettivamente domiciliate in

ROMA, \

)

che le rappresenta e difende;

- controricorrenti -

143/18



avverso la sentenza n. 3358/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2018 dal Dott. DARIO CAVALLARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato _____ a per i ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Marco I _____ ha proposto nel 1989, davanti al Pretore di Velletri, Sez. dist. di Anzio, ricorso per reintegra nel possesso contro Giorgio _____ avente ad oggetto il terreno sito in Nettuno, località Tinozzi, distinto in Catasto terreni alla partita _____, di proprietà del medesimo _____ e di _____ Lo Dico.

Il Pretore di Velletri, Sez. dist. di Anzio, con sentenza n. 2 del 2000, ha dichiarato inammissibile il ricorso accogliendo l'eccezione di decadenza del resistente.

Giorgio _____ ha depositato, sempre nel 1989, ricorso presso il Pretore di Velletri, Sez. di Anzio, al fine di ottenere il riconoscimento dell'usucapione speciale ai sensi della legge n. 346 del 1976 del terreno summenzionato.

Contro tale richiesta di riconoscimento ha proposto opposizione Marco _____.



Il Pretore di Velletri, Sez. dist. di Anzio, constatata la propria incompetenza per valore, ha rimesso nel 1997 le parti davanti al Tribunale di Velletri, con termine di 90 giorni per la riassunzione che, però, non è stata eseguita tempestivamente.

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio, il 12 maggio 2003 e notificato a Marco [redacted] Giorgio I [redacted] ha riassunto la procedura di usucapione speciale.

Con decreto dell'11 febbraio 2004 il Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio, ha emesso il decreto di accertamento dell'usucapione speciale abbreviata di cui alla legge n. 346 del 1976 domandato nel 1989.

Il Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio, con l'intervento in giudizio di Mario [redacted] (resosi acquirente della quota di proprietà dell'immobile in questione appartenente a [redacted] Lo Dico in data 4 marzo 1996), con sentenza n. 179 del 2007, ha accolto la domanda di usucapione ai sensi della legge n. 346 del 1976.

Sia Marco [redacted] che Mario [redacted] hanno proposto appello nel 2008 contro la summenzionata sentenza.

La Corte di Appello di Roma, riuniti i gravami, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3358 del 2012, ha respinto la domanda di usucapione speciale abbreviata del [redacted] ma ha riconosciuto l'usucapione ordinaria ventennale del terreno *de quo*.



Nel frattempo, con atto notificato il 21 ottobre 2009 alla Macom srl, avente causa di Marco e Mario, Giorgio ha proposto, davanti al Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio, domanda di usucapione ordinaria ventennale dell'immobile oggetto di causa, definita dallo stesso Tribunale con sentenza n. 587 del 2012, poi appellata nel 2013.

Mario e Marco hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, cui hanno resistito con controricorso Rita Onori, Simonetta, Patrizia e Giovanna nella qualità di eredi di Giorgio, deceduto il 5 gennaio 2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente devono essere esaminati il quarto ed il quinto motivo, in quanto gli stessi investono vizi concernenti il giudizio di primo grado e, quindi, il loro eventuale accoglimento renderebbe irrilevante lo scrutinio delle ulteriori doglianze che concernono il processo di appello e la sentenza che lo ha definito.

Con tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione, i ricorrenti lamentano la nullità del procedimento per tardiva riassunzione del giudizio di primo grado e mancanza delle notificazioni, nonché la violazione dell'articolo 3 della legge n. 346 del 1976 poiché la corte territoriale avrebbe errato nel qualificare il ricorso in riassunzione depositato il 12 maggio 2003 come atto introduttivo di un nuovo giudizio e non avrebbe considerato che detto ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza erano stati notificati presso un domicilio diverso da quello eletto.



Inoltre, essi contestano il fatto che il ricorso in riassunzione, ove inteso come atto introduttivo di un nuovo giudizio, avrebbe dovuto essere notificato alle parti personalmente e non ai loro difensori.

Infine, evidenziano l'irregolarità delle notifiche relative al provvedimento del Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio, dell'11 febbraio 2004, che avrebbe impedito loro di proporre l'opposizione ex articolo 3, comma 5, della legge n. 346 del 1976.

La doglianza è fondata nei termini che seguono.

Innanzitutto, si rileva che, in tema di usucapione speciale prevista dall'articolo 1159 *bis* c.c., il decreto di riconoscimento della proprietà rurale di cui alla legge n. 346 del 1976 non ha valore di sentenza e, quindi, non è idoneo a passare in cosa giudicata, conferendo solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell'opposizione di cui all'articolo 3 della citata legge o di un autonomo giudizio, non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà.

Ne consegue che l'eventuale estinzione del giudizio di opposizione determina la caducazione e non la consolidazione del decreto, qualora sia stato emesso (Cass., Sez. 2, n. 14373 del 29 luglio 2004).

Da ciò si ricava pure che le vicende relative al decreto di accertamento della proprietà per usucapione speciale abbreviata non assumono più alcun valore una volta introdotta la relativa fase di opposizione.

Priva di incidenza è la considerazione delle controricorrenti, le quali affermano che i summenzionati principi non troverebbero applicazione nel presente caso, visto che il decreto *de quo*



sarebbe stato pronunciato successivamente alla proposizione dell'opposizione.

Infatti, non vi sono ragioni per escludere la portata generale delle conclusioni di cui sopra, soprattutto in un caso come quello in esame, nel quale il decreto ex legge n. 346 del 1976 non avrebbe neppure potuto essere pronunciato, essendo stata presentata l'opposizione di cui all'articolo 3 della stessa legge.

Pertanto, non sono ammissibili le contestazioni dei ricorrenti relative alla notificazione del decreto dell'11 febbraio 2004, non avendovi essi interesse alcuno.

Quanto alla avvenuta notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza presso un domicilio diverso da quello eletto e non alla parte personalmente, si osserva che l'avvenuta costituzione degli interessati nel giudizio davanti al Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio, rilevata dalla corte territoriale nella sentenza impugnata, ha sanato ogni vizio.

Deve, invece, essere accolta la doglianza concernente l'avvenuta qualificazione come atto introduttivo di un nuovo giudizio di quello con il quale era stato riassunto il procedimento concluso con ordinanza del 9 novembre 1997 del Pretore di Velletri dichiarativa della sua incompetenza per valore.

E' la stessa corte territoriale ad affermare che Giorgio [redacted] aveva proposto un ricorso in riassunzione ed a ritenere che possa essere qualificato "*introduttivo di un autonomo giudizio ordinario*", "*stante poi la prosecuzione del giudizio*".

E' certo corretto sostenere che quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al



modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice *ad quem* e sia evitata l'estinzione (Cass., Sez. 1, n. 11498 del 12 maggio 2010).

Peraltro, nel fare ciò quest'ultimo giudice deve procedere ad un attento esame del contenuto sostanziale di detto atto in tutto il suo contesto, onde verificare la possibilità o meno di ravvisare dal suo tenore complessivo una implicita, ma non equivoca, volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, configurabile pure in assenza della manifestazione di un espresso intendimento di continuare il precedente processo (Cass., Sez. 2, n. 24444 del 23 novembre 2007).

Nella specie, l'atto in questione era stato qualificato come riassunzione e le domande contenute nello stesso erano identiche a quelle della causa conclusa con la declaratoria di incompetenza.

A ciò si aggiunge che la corte territoriale non ha precisato le ragioni per cui, nonostante tali circostanze, ha sostenuto l'esistenza di un atto introduttivo di un nuovo giudizio.

Persino le controricorrenti nella presente sede riconoscono l'esattezza delle considerazioni dei ricorrenti con riferimento al giudizio di opposizione, benché affermino che sarebbe ancora pendente quello di usucapione ex legge n. 346 del 1976 introdotto nel 1989 e all'esito del quale sarebbe stato pronunciato il provvedimento dell'11 febbraio 2004, tesi che, per le ragioni già esposte, non può essere condivisa.

Se ne ricava che la corte territoriale non avrebbe dovuto qualificare il ricorso depositato il 12 maggio 2003 come atto



introduttivo di un nuovo giudizio, trattandosi, al contrario, di un effettivo atto di riassunzione del giudizio finalizzato al riconoscimento dell'usucapione speciale del terreno in questione introdotto nel 1989 presso il Pretore di Velletri, Sez. di Anzio.

A questo punto, però, sia il Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio, che la Corte di Appello di Roma avrebbero dovuto rilevare che detta riassunzione era avvenuta il 12 maggio 2003, pur se il Pretore di Velletri, Sez. dist. di Anzio, aveva rimesso le parti davanti al Tribunale di Velletri nel 1997, accertando la propria incompetenza per valore, e che, quindi, il termine di 90 giorni concesso, per la riassunzione *de qua*, dallo stesso Pretore era pienamente decorso.

Pertanto, doveva trovare applicazione l'articolo 50 c.p.c., in base al quale, se la riassunzione della causa davanti al giudice competente non avviene nel termine indicato nel provvedimento che la ha accertata, il processo si estingue.

2. L'accoglimento del quarto e quinto motivo rende non necessario l'esame del primo, del secondo, del terzo, del sesto e del settimo, non essendovi più interesse alla relativa decisione, investendo gli stessi vizi del giudizio di appello.

3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso.

La sentenza della Corte di Appello di Roma deve essere cassata e decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c. poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

In particolare, ai sensi dell'articolo 50 c.p.c., si deve dichiarare estinto il giudizio di primo grado, alla luce della tempestiva eccezione in tal senso sollevata dopo la



riassunzione già in primo grado da Marco e Mario e del decorso del termine indicato dal summenzionato articolo 50 c.p.c. senza il compimento di alcuna attività processuale.

La proposizione dell'eccezione *de qua* nel rispetto della tempistica imposta dalla legge emerge dall'esame delle comparse di costituzione depositate da Marco e da Mario in seguito alla suddetta riassunzione e presenti agli atti.

Peraltro, gli stessi controricorrenti ammettono a pagina 7 del loro controricorso che Mario aveva chiesto da subito che il procedimento fosse dichiarato estinto e, inoltre, riconoscono l'avvenuta estinzione del giudizio di opposizione all'usucapione.

4. Le spese di lite di tutti i gradi giudizio sono compensate, attesa la particolarità della controversia.

P.Q.M.

La Corte,

- accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara estinto il giudizio di primo grado;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a Sezione Civile, il 15 gennaio 2018.

L'estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 30 LUG. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI